

# **CITTAØ DI TUSA**

**Provincia di Messina**

## **INTEGRAZIONE RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 6 RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI**

(Approvato con determinazione sindacale n. 10 del 31.3.2016)

Premessa:

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del processo di razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ha inoltre stabilito che tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, fosse trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Comune di Tusa ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie con determinazione del Sindaco n. 10 del 31.3.2015.

Il Piano è stato trasmesso, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia in data 3.4.2015 prot. n. 3520 e nella stessa data è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tusa, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Enti controllati" (<http://www.comunetusa.gov.it/amministrazione-trasparente-dlgs-3-13/155-enti-controllati/societa-partecipate/643-piano-di-razionalizzazione-delle-societa-partecipate-e-delle-partecipazioni-societarie.html>). Inoltre, con nota prot. 3521 del 3.4.2015 è stato trasmesso ai consiglieri comunali.

L'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 sia predisposta, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della

Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

La Corte dei Conti ó Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto *“Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate”*, acquisita al protocollo comunale n. 1902 del 1.3.2016.

La deliberazione procede all'esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l'effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l'appropriatezza del modulo gestionale e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l'analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni *“risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale”*.

Questo Ente rientra fra i Comuni di cui all'allegato “C” della predetta deliberazione della Corte dei Conti, per i quali si chiede un'integrazione alla relazione tecnica del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

La presente relazione, redatta ai sensi del comma 612 legge n. 190 del 23/12/2014, (legge di stabilità 2015) ad integrazione del Piano operativo di razionalizzazione approvato dal Comune come sopra indicato, riferirà per ciascuna delle società partecipate i dati di carattere tecnico in possesso dell'amministrazione, che siano funzionali alla valutazione condotta dall'Ente.

Il Piano prevedeva di:

- mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società:

| ND | Denominazione   | Attività svolta   | % di partecip. |
|----|---|---|----------------|
| 1  | <b>ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE</b>                       | Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale   | 0,2650         |
| 2  | <b>S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE S.P.A.</b> | Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani | 1,774          |
| 3  | <b>G.A.L. NEBRODI ó SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.</b>         | Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale        | 0,47           |

La Regione Siciliana della Corte Conti con la citata deliberazione n. 61/2016/INPR, ha elaborato i criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate.

Le finalità perseguite dal piano e indicate dal legislatore, così come si evince anche dalla citata deliberazione n. 61/2016/INPR, sono:

- *L'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*
- *Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;*
- *Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- *Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- *Contenimento di costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Viene, inoltre, affermato nella citata deliberazione che un'attenzione prioritaria dovrà essere dedicata al principio di economicità di cui all'art. 97 della Costituzione che impone l'obbligatoria dismissione delle partecipazioni negli enti societari che siano strutturalmente in perdita e ciò in coerenza con le precedenti disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010.

La Corte dei Conti ha rilevato che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica debbono contenere i dati tecnici necessari per consentire alla sezione della medesima Corte di comprendere le motivazioni del piano e in particolare:

1. Attività svolta
2. Quota di partecipazione
3. Altri soci
4. Principali dati economici in un significativo arco temporale (almeno ultimo triennio)
5. Dati relativi al numero di dipendenti ed amministratori della società con l'indicazione dei relativi costi;
6. Modalità di esercizio del controllo
7. Modalità di affidamento dei servizi
8. Analisi dei principali fattori di costo
9. Sistema di amministrazione e relativo costo
10. Analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione
11. La dettagliata esposizione e quantificazione dei costi di funzionamento distinti per tipologia.

Pertanto, con note prott. nn. 2195, 2194 e 2193 dell'11.3.2016, rispettivamente, le predette Società, sono state invitate a fare pervenire i dati e le informazioni sopra indicati ai numeri da 1 a 11, e debitamente aggiornati.

Dette richieste sono state riscontrate, ad oggi, solamente dalla S.R.R. MESSINA PROVINCIA Società consortile s.p.a. e dall'ATO ME1 in liquidazione.

**La SRR MESSINA PROVINCIA** ha fornito i seguenti dati:

- 1) **Attività svolta:** ai sensi dello statuto societario per l'organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'assetamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- 2) **Quota di partecipazione:** 1,69%;
- 3) **Elenco dei comuni soci:** Tusa e gli altri seguenti Comuni: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio,

CastellòUmberto, Cesarò, Falcone, Ficarra, Floresta, Fondachelli Fantina, Francavilla Sicilia, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Graniti, Librizzi, Longi, Malvagna, Mazzarà Sant'Andrea, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Moio Alcantara, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta D'Alverna, Naso, Novara Di Sicilia, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccaia, Reitano, Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Domenica Vittoria, Sant'Agata Di Militello, Sant'Angelo Di Brolo, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tripi, Torrenova, Ucria.

- 4) **Dati economici:** la Società si è costituita il 27.9.2013 e l'assemblea dei Soci ha approvato gli esercizi finanziari relativi agli anni 2013 e 2014, l'ultimo dei quali registra una perdita di € 2.763,00.
- 5) **Natura della Società:** Società consortile per azioni ed i Soci sono tutti Enti Pubblici.
- 6) **Numero degli amministratori:** n. 5 e svolgono le relative funzioni a titolo gratuito. La dotazione organica non è stata ancora approvata dall'Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità ma la stessa è comunque composta da n. 13 unità di personale.
- 7) **Attività di controllo:** è esercitata dall'Assemblea dei soci.

La partecipazione societaria proprio in quanto esplicazione di un obbligo di legge è coerente con le finalità dell'amministrazione.

La SRR è titolare dell'attività di cui agli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'articolo 15 della medesima legge.

La Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti presenta un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti previsti nell'approvanda dotazione organica.

L'analisi di questo criterio, che impone di considerare congrue le partecipazioni che presentano un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti o quelle nelle quali l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti, non può ad oggi essere condotta dal momento che la società è in fase di start-up. La sua costituzione e la sua esistenza sono previste come obbligatorie dalla Legge reg.le 09/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di attuazione.

Con riferimento alla predetta Società occorre inoltre tenere in considerazione gli accordi vigenti a livello regionale per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

La recente costituzione della società avvenuta il 27.09.2013 non consente di formulare giudizi esaurienti poiché l'analisi delle principali voci di costo non è definibile non avendo ancora la predetta società posto in essere la propria attività.

**L'ATO MESSINA 1 S.P.A. in liquidazione** ha fornito i seguenti dati:

- 1) La società ATO Me 1 spa in liquidazione è stata costituita in ragione di una specifica legge regionale che obbligava i singoli enti locali a svolgere all'interno di precisi ambiti territoriali ottimali le funzioni di gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
- 2) **Attività:** dal 01.10.2013, in ragione di altra disposizione regionale, le funzioni di gestione integrata dei rifiuti sono state trasferite agli enti locali, residuando in capo alla stessa la funzione liquidatoria, concernente la definizione delle partite di debiti e crediti in essere alla data del 30.09.2013, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti;
- 3) **Quota** di partecipazione dell'ente pari a 0,27%;
- 4) **Elenco dei comuni soci:** Comune di Tusa, Provincia Regionale di Messina ed altri n. 32 Comuni dell'ambito territoriale ottimale Messina 1;

- 5) **Dati economici:** risultano dai bilanci approvati dall'Assemblea dei soci per gli anni 2012/2013/2014 dai quali risulta quanto segue:

| Utile (Perdita) di<br>Esercizio | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
|                                 | € 12783    | € 18473    | € 6678     |

- 6) **Numero degli amministratori e dipendenti:** n. 3 componenti del Collegio di liquidazione, di cui n. 2 svolgono attività a titolo gratuito ed il solo Presidente- legale rappresentante percepisce un compenso annuo lordo di € 43.415,00. La società non ha propri dipendenti si ma si avvale di n. 5 collaboratori distaccati da altri enti di cui n. 1 remunerato con un compenso annuo lordo pari ad € 18.000,00;
- 7) **Misure di razionalizzazione:** la società ha proceduto al licenziamento, a far data dal 01.05.2015, di n. 9 dipendenti di ruolo che hanno intentato contenzioso, oggi pendente dinanzi al Giudice del lavoro, per rivendicare la reintegrazione nel posto di lavoro;
- 8) **Attività di controllo:** è esercitata dal Collegio Sindacale;
- 9) **Affidamento dei servizi:** secondo le disposizioni del vigente codice degli appalti;
- 10) **Principali fattori di costo:** sono gli interessi passivi sui debiti pregressi per carenza di liquidità connessa al mancato introito ordinario della TIA vantata per il periodo di svolgimento della gestione;
- 11) **Sistema di amministrazione:** affidato al collegio di liquidazione;
- 12) **Costi:** la dettagliata esposizione e quantificazione si evince dai bilanci approvati.

La partecipazione societaria proprio in quanto esplicitazione di un obbligo di legge è coerente con le finalità dell'amministrazione.

L'ATO ME1 è stato posto in liquidazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 9/2010 per cui la Società ha cessato le sue funzioni gestionali, mantenendo inalterata l'attività liquidatoria. Il percorso normativo ed amministrativo è prescritto dalla L.R. 9/2010 che ha previsto la istituzione di un nuovo soggetto giuridico avente competenza nella gestione integrata dei rifiuti a livello territoriale di ciascun ATO denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR)". Pertanto, nessuna misura di razionalizzazione può essere programmata e attuata in merito alla gestione del suddetto percorso, essendo il percorso previsto dalla citata L.R. 9/2010.

La società ATO ME 1 spa in liquidazione riferisce che, nell'ottica del contenimento dei costi, ha proceduto, a far data dal 01.05.2015, al licenziamento di n. 9 dipendenti di ruolo i quali hanno intentato contenzioso, oggi pendente dinanzi al Giudice del lavoro, per rivendicare la reintegrazione nel posto di lavoro.

#### **GAL Nebrodi società consortile a r.l.**

Non risultano alla data odierna, riscontri alla richiesta formulata dall'Ente alla Società al fine di acquisire i dati tecnici di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n. 61/2016. Si rinviano al Consiglio Comunale ulteriori e diverse valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione societaria.

Alla luce di quanto sopra con la presente relazione,

**SI CONFERMA**

alla data di redazione della presente, la partecipazione del Comune nelle società sopra citate.

Tusa, 31.3.2016

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile  
F.to Rag. Alfieri Antonietta

Il Sindaco  
F.to Avv. Angelo Tudisca